

CONSIGLIO D'EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

TERZA SEZIONE
DECISIONE
SULLA RICEVIBILITÀ

Del ricorso n° 36659/04
presentato da Adrian Mihai IONESCU
contro la Romania

La Corte europea dei diritti dell'uomo (terza sezione), riunitasi il 1° giugno 2010 in una camera composta da:

Josep Casadevall, presidente,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Ann Power, giudici,

e da Stanley Naismith, cancelliere aggiunto di sezione,

Visto il ricorso sopra menzionato presentato il 1° ottobre 2004,

Viste le osservazioni presentate dal Governo convenuto e quelle presentate in risposta dal ricorrente,

Dopo aver deliberato, emette la seguente decisione:

IN FATTO

1. Il ricorrente, Adrian Mihai Ionescu, è un cittadino rumeno nato nel 1974 e residente a Bucarest. Il Governo rumeno (« il Governo ») è rappresentato dal proprio agente, Răzvan-Horațiu Radu, del Ministero degli Affari Esteri.

A. Le circostanze del caso di specie

2. I fatti di causa, così come sono stati esposti dalle parti, possono riassumersi nel modo seguente.

3. Con un'azione proposta dinanzi al tribunale di primo grado di Bucarest, il ricorrente domanda la condanna di una società di trasporti internazionali su strada (di seguito la « società ») al pagamento di 90 euro (EUR) a titolo di danni e interessi per l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

4. Egli spiega che in occasione di un viaggio di andata e ritorno Bucarest-Madrid, che era costato 190 euro, alcune delle condizioni di sicurezza e alcuni dei confort descritti nell'offerta pubblicitaria della società, cioè l'esistenza di « divani-letto », il cambio di treno a Lussemburgo e la messa a disposizione di sei autisti, non erano stati rispettati.

5. Il 6 gennaio 2004 il ricorrente richiede l'esibizione dei documenti connessi al trasporto detenuti dalla parte convenuta.

6. Con una decisione del 7 gennaio 2004 il tribunale rigetta l'azione. Esaminate le clausole del contratto di trasporto, conclude che nessuna delle condizioni menzionate dal ricorrente vi figurava. Il tribunale non si pronuncia sulla domanda di esibizione degli elementi di prova.

7. Con un ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale il 22 gennaio 2004, il ricorrente impugna la suddetta decisione. In una memoria a sostegno del suo ricorso, egli lamenta che la sentenza impugnata poggia su motivi contraddittori, che è stata conseguenza di un'errata applicazione di legge e che viola la legge. Il ricorrente aggiunge che il tribunale aveva omesso di pronunciarsi su alcuni mezzi di difesa determinanti per la soluzione della lite e che aveva inteso in modo erroneo l'oggetto della lite.

8. Egli sviluppa le sue difese basandosi su alcune disposizioni del codice civile e sull'interpretazione delle clausole del contratto.

9. Il fascicolo viene trasmesso alla Suprema Corte di cassazione e di giustizia (di seguito la « Suprema Corte »). In virtù delle disposizioni del codice civile all'epoca dei fatti, l'esame del ricorso comporta due fasi: in un primo momento la Suprema Corte si pronuncia in camera di consiglio sulla sua ricevibilità e, qualora venisse dichiarato ricevibile, in un secondo momento essa esamina in pubblica udienza la fondatezza della decisione impugnata.

10. Il 26 febbraio 2004 il ricorrente include nel fascicolo una memoria contenente « delle conclusioni sommarie riguardanti la ricevibilità del ricorso » nelle quali egli agiva per la ricevibilità, affermando che i presupposti di forma e di merito erano stati rispettati.

11. Con una sentenza definitiva del 2 aprile 2004, resa in camera di consiglio, in assenza delle parti che non erano state invitate a comparire, la Suprema Corte annulla il ricorso in applicazione dell'articolo 302-1 § 3 del codice di procedura civile in vigore all'epoca dei fatti, in quanto il ricorso non indicava i motivi di illegittimità contestati alla sentenza del tribunale di primo grado.

12. Il 3 agosto 2004 il ricorrente presenta un ricorso in annullamento contro la sentenza sopra menzionata, lamentando che essa era stata conseguenza di un errore manifesto della Suprema Corte, dato che egli aveva motivato il ricorso con la sua memoria inserita nel fascicolo il 22 gennaio 2004. Inoltre, egli si lamentava dell'assenza di pubblicità del processo dinanzi alla Suprema Corte.

13. Con una sentenza del 26 gennaio 2005 la Suprema Corte rigettava il ricorso in annullamento affermando che la decisione del 2 aprile 2004 non era suscettibile di alcuna impugnazione.

B. Il diritto interno pertinente

14. Il codice di procedura civile (così come modificato dal decreto-legge n° 58 del 25 giugno 2003), all'epoca dei fatti, conteneva le seguenti disposizioni:

Articolo 299

« I ricorsi sono decisi dalla Suprema Corte di cassazione e di giustizia, eccetto i casi in cui la legge dispone altrimenti. »

Articolo 302-1 § 3

« L'atto di ricorso deve contenere, a pena di nullità, (...) i motivi di illegittimità invocati e la motivazione (...) »

Articolo 304

« La riforma o la cassazione di una sentenza non può essere domandata che nei casi e per i motivi seguenti:

1. se la composizione dell'organo giudicante viola le disposizioni di legge;
2. se la sentenza è stata resa da giudici diversi da quelli che hanno trattato il merito della causa;
3. se la sentenza è stata resa violando la competenza di un altro organo giurisdizionale;
4. se l'organo giudicante ha oltrepassato le sue competenze;
5. se la sentenza è stata resa contrariamente alle regole di procedura la cui violazione è sanzionata con la nullità (...)
6. se la sentenza è stata resa *ultra petita* ;
7. se la sentenza non è stata motivata o se si basa su una motivazione contraddittoria, o estranea all'oggetto della lite;
8. se, a causa di un'erronea interpretazione, il giudicante ha modificato l'oggetto dell'azione mentre tale oggetto era chiara e non si prestava a fraintendimenti;
9. se la sentenza non è motivata in diritto, se infrange la legge o se è il risultato di un'erronea applicazione di legge;
10. se il giudice ha omesso di pronunciarsi su certi motivi di ricorso o certe parti del fascicolo che erano determinanti per la risoluzione della causa. »

Articolo 304-1

« Il ricorso formulato contro una sentenza che non è suscettibile di appello non è limitato ai casi previsti dall'articolo 304, avendo il giudice dell'impugnazione il potere di trattare la causa sotto tutti i suoi aspetti».

Articolo 308 §§ 1 e 4

« Il presidente dell'organo giurisdizionale che riceve la domanda di ricorso designa un gruppo di tre giudici richiesti di pronunciarsi sulla ricevibilità del ricorso (...)»

DÉCISION ADRIAN MIHAI IONESCU c. ROUMANIE

Se i giudici ritengono all'unanimità che le condizioni di ricevibilità non sono rispettate, o se contestano che i motivi di ricorso e le loro argomentazioni non corrispondono a quelli indicati dall'articolo 304, essi l'annullano o, a seconda del caso, lo rigettano con una decisione motivata resa senza convocazione delle parti e senza possibilità di ricorso. »

15. La legge n° 195 del 25 maggio 2004, novellando il codice di procedura civile, ha abrogato le disposizioni del decreto-legge n° 58/2003 riguardanti la competenza esclusiva della Suprema Corte di cassazione e di giustizia a decidere sui ricorsi, così come le disposizioni relative all'esame preliminare della loro ricevibilità. Ormai i ricorsi sono esaminati dalle giurisdizioni superiori a quelle che hanno reso le sentenze in primo grado o in appello, senza esame preliminare della loro ricevibilità e secondo la procedura ordinaria prevista dal codice di procedura civile.

DOGLIANZE

16. Invocando l'articolo 6 § 1 della Convenzione, il ricorrente si lamenta del rifiuto del tribunale di primo grado di pronunciarsi sulla sua richiesta di produzione di elementi di prova, dell'assenza di pubblicità del processo dinanzi alla Suprema Corte e, infine, della mancanza di accessibilità a tale giudice per impugnare la sentenza del 7 gennaio 2004.

17. Citando l'articolo 13 della Convenzione, egli si lamenta della mancanza di effettività del ricorso contro la sentenza sopra menzionata e dell'assenza di mezzi di ricorso contro la sentenza del 2 aprile 2004.

IN DIRITTO

18. Il ricorrente formula più doglianze in relazione agli articoli 6 § 1 e 13 della Convenzione, i quali dispongono come segue:

Articolo 6 § 1

« Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (...) da un tribunale (...), il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...) »

Articolo 13

« Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale (...) »

19. In primo luogo, riferendosi al processo svoltosi dinanzi al tribunale di primo grado, il ricorrente afferma che tale organo avrebbe omesso di pronunciarsi sulla sua domanda di produzione di elementi di prova.

20. La Corte ricorda di primo acchito che la ricevibilità delle prove dipende innanzitutto dalle norme di diritto interno e che spetta alle giurisdizioni nazionali di valutare l'opportunità di ogni richiesta istruttoria. Alla Corte non appartiene nemmeno il potere di esaminare un ricorso relativo a presunti errori di fatto o di diritto commessi dai giudici nazionali.

21. Tenuto conto dell'insieme degli elementi in suo possesso, e nella misura in cui essa è competente a conoscere le allegazioni formulate, la Corte afferma che il tribunale di primo grado ha valutato opportunamente, rispetto all'insieme delle circostanze del fascicolo, i diversi mezzi di prova sottoposti dalle parti e che ha debitamente motivato la sua sentenza. Questa è stata resa al termine di un processo in contraddittorio nel corso del quale il ricorrente ha potuto presentare le osservazioni e i motivi che ha ritenuto necessari così come gli argomenti a sostegno della sua tesi. Dunque non si può dire che il processo non abbia rispettato le esigenze di equità ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

22. Ne segue che questa dogianza deve essere rigettata per manifesta infondatezza, in applicazione dell'articolo 35 §§ 3 a) e 4 della Convenzione.

23. In secondo luogo, riferendosi all'esame del ricorso da parte della Suprema Corte di cassazione e di giustizia, il ricorrente si lamenta della mancanza di pubblicità del processo e dell'annullamento del ricorso. Egli lamenta anche la mancanza di mezzi di ricorso contro la sentenza della Suprema Corte di cassazione e di giustizia.

24. Il Governo ammette che il diritto del ricorrente di accesso al giudice è stato sottoposto ad alcune limitazioni, ma sostiene che le condizioni di ricevibilità del ricorso sono compatibili con le esigenze della Convenzione. Il Governo afferma che il ricorrente non ha rispettato i presupposti di forma previsti dal codice di procedura civile, omettendo di menzionare espressamente i motivi di ricorso che egli intendeva sollevare.

25. Il Governo ricorda anche che la Suprema Corte di cassazione e di giustizia ha esaminato le memorie del ricorrente e che essa ha concluso che le sue argomentazioni non permettevano di ricollegare le sue doglianze ai casi di ricorso [previsti dalla legge]. Il Governo conclude che l'annullamento del ricorso è stato la conseguenza della negligenza del ricorrente.

26. Il ricorrente ribatte che l'annullamento del ricorso ha provocato una violazione del suo diritto di accesso al giudice. Egli spiega che nella memoria del 22 gennaio 2004 ha riprodotto ed elencato i commi dell'articolo 304 del codice di procedura civile. Di conseguenza egli ritiene che la Suprema Corte di cassazione e di giustizia si sia limitata ad un vaglio puramente formale del suo ricorso e che l'avrebbe rigettato arbitrariamente.

27. La Corte constata innanzitutto che le doglianze del ricorrente relative al processo svoltosi dinanzi alla Suprema Corte di cassazione e di giustizia soggiacciono a quelle riguardanti l'annullamento del ricorso e possono includersi nel quadro del diritto di accesso al giudice.

28. La Corte sottolinea poi che l'articolo 35 della Convenzione, modificato dal Protocollo n° 14, entrato in vigore il 1° giugno 2010, dispone nel modo seguente:

« 3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso inoltrato in base all'articolo 34 qualora ritenga:

a) che il ricorso è incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, manifestamente infondato o abusivo; oppure

b) che il ricorrente non abbia subito alcun pregiudizio significativo, a meno che il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli non esiga l'esame del merito del ricorso e purché ciò non comporti la reiezione di un ricorso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale nazionale. »

29. Nel caso di specie la Corte afferma che il ricorso basato sull'articolo 6 della Convenzione non è né incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi

Protocolli, né manifestamente infondato o illegittimo ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione così come modificato dal Protocollo n° 14.

30. Tuttavia, avuto riguardo all'entrata in vigore del Protocollo n° 14, la Corte reputa necessario valutare d'ufficio se sia il caso di applicare il nuovo criterio di ricevibilità previsto dall'articolo 35 § 3 b) della Convenzione modificata (si veda, *mutatis mutandis*, tra i numerosi casi in cui la Corte ha esaminato d'ufficio il rispetto delle condizioni di ricevibilità, *Walker c. Regno Unito* (dec.), ricorso n° 34979/97, CEDH 2000-I ; *Blečić c. Croazia* [GC], ricorso n° 59532/00, § 63, CEDH 2006-III e *Şandru e altri c. Romania*, ricorso n° 22465/03, §§ 50 e ss., 8 dicembre 2009).

31. Il paragrafo 79 del Rapporto Esplicativo al Protocollo n°14 chiarisce che « il nuovo criterio può implicare che certi ricorsi siano dichiarati irricevibili nonostante in passato avrebbero potuto portare ad una sentenza. Tuttavia, il suo effetto principale a lungo termine sarà probabilmente che permetterà di decidere più rapidamente i casi che non meritano di essere esaminati nel merito ».

32. La Corte sottolinea che l'elemento principale di questo nuovo criterio consiste nell'accertare se il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio importante.

33. Nonostante la nozione di « pregiudizio importante » non sia ancora stata oggetto di un'interpretazione, dei riferimenti sono stati fatti nelle opinioni dissidenti espresse nelle sentenze *Debono c. Malta*, ricorso n° 34539/02, 7 febbraio 2006 ; *Miholapa c. Lettonia*, ricorso n° 61655/00, 31 maggio 2007 ; *O'Halloran e Francis c. Regno Unito* [GC], ricorsi n° 15809/02 e 25624/02, CEDH 2007-VIII e *Micallef c. Malta* [GC], ricorso n° 17056/06, CEDH 2009-...).

34. Ne risulta che l'assenza di un tale pregiudizio rimanda a criteri quali l'impatto economico della controversia o gli interessi in gioco per il ricorrente. A tal proposito è opportuno ricordare che il valore irrisorio della causa è stato l'elemento decisivo che ha condotto, di recente, la Corte a dichiarare un ricorso irricevibile (si veda il caso *Bock c. Germania* (dec.), ricorso n° 22051/07, 19 gennaio 2010).

35. Nel caso di specie la Corte constata che il pregiudizio finanziario allegato dal ricorrente, dovuto all'inadempimento delle clausole del contratto di trasporto, è stato modesto. Si tratta, secondo la sua stima, di 90 euro, comprensivo di ogni spesa, mentre nessun elemento del fascicolo mostra che il ricorrente si trova in una situazione tale per cui l'esito della causa avrebbe avuto importanti ripercussioni sulla sua vita privata.

36. In queste condizioni la Corte ritiene che il ricorrente non abbia subito un « pregiudizio importante » nell'esercizio del suo diritto di accesso ad un tribunale .

37. Occupandosi della questione di sapere quando il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli impone di esaminare il ricorso nel merito, la Corte ricorda che essa ha già giudicato che il rispetto dei diritti dell'uomo non esige l'esame di merito quando, per esempio, la legislazione pertinente è stata modificata e quando delle questioni analoghe sono già state risolte in altri casi portati dinanzi alla Corte (caso *Léger c. Francia* (radiazione) [GC], ricorso n° 19324/02, § 51, CEDH 2009-...).

38. Nel caso di specie la Corte osserva che le disposizioni relative all'esame preliminare dell'ammissibilità dei ricorsi sono state abrogate e che d'ora in poi essi sono trattati secondo la procedura ordinaria prevista dal codice di procedura civile.

39. In questo contesto, tenuto conto del fatto che il caso non presenta più di un interesse storico ed essendo pacifico che la Corte ha già avuto molteplici occasioni di

DÉCISION ADRIAN MIHAI IONESCU c. ROUMANIE

pronunciarsi sull'applicazione delle norme processuali da parte delle giurisdizioni nazionali (si veda, per esempio, il caso *Běleš e altri c. Repubblica ceca*, ricorso n° 47273/99, § 69, CEDH 2002-IX ; il caso *Zvolský et Zvolská c. Repubblica ceca*, ricorso n° 46129/99, § 55, CEDH 2002-IX ; il caso *L'Erablière A.S.B.L. c. Belgio*, ricorso n° 49230/07, § 38, CEDH 2009-... e il caso *Paroisse Greco Catholique Sâmbata Bihor c. Romania*, ricorso n° 48107/99, § 63, 12 gennaio 2010), la Corte ritiene che il rispetto dei diritti dell'uomo non impone l'esame di merito di questa doglianza.

40. Infine, trattando della terza condizione del nuovo criterio di ricevibilità, in base a cui la causa deve esser stata « debitamente esaminata » da un tribunale interno, la Corte afferma che l'azione del ricorrente è stata esaminata nel merito dal tribunale di primo grado di Bucarest. Di conseguenza, il ricorrente ha avuto la possibilità di sollevare le sue difese nell'ambito di un dibattito in contraddittorio dinanzi ad almeno un'autorità giurisdizionale interna.

41. Essendo le tre condizioni del nuovo criterio di ricevibilità collegate, la Corte ritiene che questo ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'articolo 35 § 3 b) e 4 della Convenzione.

Per questi motivi, la Corte, a maggioranza,

Dichiara il ricorso irricevibile.

Stanley Naismith
Cancelliere aggiunto

Josep Casadevall
Presidente